



R.G. TRIB. FED n. 24/15

(Proc. Disc. P.A. 30/15)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in Roma, il giorno 16 giugno 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Marco Tassoni** (Tessera F.I.S.E n. 001475/B)

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 30 aprile 2015 con allegata produzione documentale, il signor **Marco Tassoni** è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 1.1 e dell'articolo 1.2, lettera a) del Regolamento di Giustizia, per aver pubblicato sul social network Facebook sulla pagina del Gruppo denominato "*Stufi della Fise*", in qualità di amministratore del Gruppo e di autore, alcuni post asseritamente lesivi della reputazione e dell'immagine del tesserato Luigi Crespi, nei quali veniva usato nei confronti del medesimo l'appellativo "*Crespigenio*" e l'espressione "*Coglione*";
- il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data dell'8 giugno 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza dell'8 giugno 2015 si è costituito in giudizio l'incolpato Marco Tassoni, nella persona del proprio difensore, Avv. Caterina Brambilla (con studio in 20122 Milano, Viale Bianca Maria n. 19);



- è altresì comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto di incolpazione, insistendo per l'applicazione nei confronti del signor Marco Tassoni della sanzione dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- il Tribunale, invitate le parti a presentare le proprie memorie e ad eventualmente formulare le proprie richieste entro il 12 giugno 2015, ha trattenuto la causa in decisione;
- in data 10 giugno 2015 la difesa dell'incolpato ha quindi depositato le proprie note conclusive.

Rilevato che

- l'appellativo "*Crespigenio*" e l'espressione "*Coglione*", evidenziando un attacco all'immagine del personaggio, appaiono censurabili e si risolvono in un insulto gratuito alla persona che ne costituisce l'oggetto, così da esporre detta persona al disprezzo e al pubblico ludibrio;
- pertanto, questo Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dall'incolpato circa il contesto in cui tali offese sono state pronunciate, ritiene che l'appellativo "*Crespigenio*" e l'espressione "*Coglione*" rivestano in sé un carattere di offensività e irrispettosità;
- emerge con chiarezza che l'incolpato ha offeso l'onore e la dignità del signor Crespi

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 1.1 e l'articolo 1.2, lettera a) del Regolamento di Giustizia,

tenuto conto

- che l'illecito disciplinare commesso dal signor Marco Tassoni è della stessa indole di quello precedente [recidiva specifica cfr. art. 14.4 lett. a) del nuovo Regolamento di Giustizia] ed è stato commesso entro cinque anni dalla condanna precedente [infra quinquennale cfr. art. 14.4 lett. b) del nuovo Regolamento di Giustizia];



- che la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) e che questo Tribunale, per le ragioni sopra esposte, ritiene congrue, tenuto conto della recidiva reiterata, ai sensi di cui all'art. 14.4 lett. a) e b) del nuovo Regolamento di Giustizia, la sanzione della sospensione per giorni 5 (cinque) da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale nonché l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00);

applica

al signor **Marco Tassoni** la sanzione della sospensione per **giorni 5 (cinque)** da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale nonché dell'ammenda di **Euro 500,00 (cinquecento/00)**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 16 giugno 2015.

PRESIDENTE: F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica